Oggetto: Decreto interdirigenziale per l'adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. Attuazione dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia).

Facendo seguito alla nota del 21.9.2004 Prot. 1525/027.1 di questa Direzione Generale avente pari oggetto, si informano le OO.SS. in indirizzo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha di recente comunicato di confermare il proprio orientamento, peraltro già precedentemente espresso, ritenendo che l'adeguamento dell'indennità di trasferta, stante il disposto normativo dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 115/2002, possa operare solamente dall'anno successivo all'entrata in vigore del D.P.R. stesso (1 luglio 2002) con riferimento alle variazioni dei prezzi verificatisi nel triennio 1 luglio 2000-30 giugno 2003.

A questo punto, preso atto della ferma risoluzione del Dicastero Finanziario, in considerazione che, visto il lasso di tempo trascorso, non è procrastinabile la legittima aspettativa dei dipendenti ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di trasferta, questa Amministrazione ha ritenuto di dover trasmettere relativo decreto interdirigenziale per il periodo testè indicato, con indice di variazione percentuale di aumento calcolata al 7,6 in base ai dati ufficiali Istat.

Tanto si comunica a notizia dell'attività sinora espletata anche al fine del rispetto dei rapporti improntati da sempre ad una corretta gestione delle relazioni sindacali.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina PONTECCHIA